

ALLEGATO 5

SCHEMA DI CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA FOGLIE E ATTIVITA’ DI ESTIRPAZIONE, SFALCIO E DISERBO PRESSO LE STRADE, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI, AREE PUBBLICHE E/O PRIVATE SOGGETTE AD USO PUBBLICO DI TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA, SUDDIVISO IN CINQUE LOTTI, PER UN PERIODO DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI.

LOTTO _____

INDICE

Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni.....	6
Articolo 2 Oggetto.....	8
Articolo 4 Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore.....	10
Articolo 5 Responsabile del Fornitore e Direttore dell'esecuzione	13
Articolo 6 Verifiche, controlli ed accettazione	14
Articolo 7 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	14
Articolo 8 Corrispettivi del Servizio.....	16
Articolo 10 Penali.....	21
Articolo 11 Cauzione.....	24
Articolo 12 Riservatezza.....	25
Articolo 13 Risoluzione.....	26
Articolo 14 Recesso.....	27
Articolo 15 Sicurezza, danni e responsabilità civile.....	29
Articolo 16 Brevetti industriali e diritti d'autore.....	30
Articolo 17 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito.....	31
Articolo 18 Subappalto	31
Articolo 19 Foro competente	32
Articolo 20 Trattamento dei dati, consenso al trattamento	33
Articolo 21 Oneri fiscali e spese contrattuali.....	34

Articolo 22 Trasparenza.....	34
Articolo 23 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	35
Articolo 24 Condizioni risolutive espresse	36
Articolo 25 Obblighi legati al Protocollo di Integrità di Roma Capitale e degli Enti del Gruppo Roma Capitale e al Protocollo di Legalità	37
Articolo 26 Codice Etico, Codice di comportamento, Programma triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione e Corruzione.....	39
Articolo 27 Clausola finale.....	39

SCHEMA DI CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SERVIZIO DI RACCOLTA FOGLIE E ATTIVITA’ DI ESTIRPAZIONE, SFALCIO E DISERBO PRESSO LE STRADE, MARCIAPIEDI, PARCHEGGI, AREE PUBBLICHE E/O PRIVATE SOGGETTE AD USO PUBBLICO DI TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA, SUDDIVISO IN CINQUE LOTTI, PER UN PERIODO DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI.

TRA

AMA S.p.A., con sede legale in Roma, Via _____, _____, telefono n. _____, fax n. _____, C.F. _____, in persona del _____, in persona di _____, giusti i poteri conferiti con procura rep. n. _____, racc. n. _____ del _____ (nel seguito, per brevità, anche “*AMA*”);

E

la/il _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante _____, (di seguito, per brevità, anche “*Fornitore*”)

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____,

domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (di seguito, per brevità, anche **“Fornitore”**)

PREMESSO

- a) che AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per la stessa Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
- b) che AMA, con Determinazione n. 34 del 22/06/2017, ha ravvisato la necessità di procedere alla conclusione di una Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di consegna, installazione, noleggio, disinstallazione, e formazione tecnica per l’utilizzo nonché di assistenza tecnica e manutenzione “tutto incluso” (compresi i materiali di consumo) delle macchine da stampa di produzione, destinate al centro copie ed alla tipografia aziendali, un periodo di 60 (sessanta) mesi (di seguito, per brevità, anche **“Servizio”**);
- c) che a tal fine ha AMA - con Bando di Gara pubblicato sulla GUUE n.del e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. del- ha indetto la *“Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di raccolta foglie e attività’ di estirpazione, sfalcio e diserbo presso le strade, marciapiedi, parcheggi, aree pubbliche e/o private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio del comune di Roma, suddiviso in cinque lotti, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi* (di seguito, per brevità, anche **“Procedura”** o **“Gara”**);
- d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel

presente atto e nel Capitolato Tecnico, nonché nella propria Offerta Tecnica;

- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi allegati (di seguito, per brevità, anche “**Contratto**”), ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dall’ulteriore documentazione della Gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro _____= (_____/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali ed una polizza assicurativa per la responsabilità professionale, tutte stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nella Lettera di Invito. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
- g) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di Gara nel Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
 - a) l’Allegato “**A**” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “**B**” (Offerta Tecnica) e l’Allegato “**C**” (Offerta Economica), l’Allegato “**D**” (Protocollo di Integrità di Roma Capitale); l’Allegato

“E” (Protocollo di Legalità), l’Allegato “F” (il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza); l’Allegato “G” (Modulo di tracciabilità dei flussi finanziari – Legge N.136).

- b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
- a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
 - b) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Norme e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa, prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.
6. Nell’ambito del Contratto si intende per:
- a) **AMA:** AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
 - b) **Contratto:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello

stesso richiamati;

- c) **Capitolato Tecnico:** il documento, compresi i relativi allegati, di cui all'Allegato "A";
 - d) **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - e) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
 - f) **Fornitore:** il concorrente risultato aggiudicatario della Procedura che sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
 - g) **Parte:** AMA o il Fornitore (congiuntamente definiti anche "*Parti*");
 - h) **Servizio:** il servizio di raccolta foglie e attività' di estirpazione sfalcio e diserbo presso le strade, marciapiedi, parcheggi, aree pubbliche e/o private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio del comune di Roma, suddiviso in cinque lotti, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi. Servizi, identificati e disciplinato dal presente atto e dal Capitolato Tecnico;
 - i) **Protocollo di Integrità:** il Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo di Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati di cui all' Allegato "D";
 - j) **Protocollo di legalità:** il Protocollo d'intesa sottoscritto, in data 21 luglio 2011, tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale "*ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*" di cui all'Allegato "E";
 - k) **DUVRI:** il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza di cui all'Allegato "F".
 - l) **Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari** – Legge N.136: Modulo per la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui l'Allegato "G".
7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

Articolo 2

Oggetto

1. AMA affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione del Servizio da effettuarsi sulle richieste di

- AMA formulate in conformità con le effettive esigenze della medesima AMA; il tutto come meglio previsto e prescritto nel Capitolato Tecnico.
2. Il Servizio deve essere eseguito nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e Livelli di servizio previsti e prescritti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica migliorativa e nel Disciplinare di incarico.
 3. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AMA ad eseguire il Servizio sulla base delle esigenze di AMA, il tutto nei limiti dell'importo complessivo massimo di spesa pari a Euro _____,00 (_____), IVA esclusa, come da Ordine n. _____ del _____.
 4. Il Servizio non è affidato al Fornitore in via esclusiva; pertanto AMA si riserva la facoltà di affidare il Servizio stesso anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
 5. AMA si riserva di esercitare, nel corso della durata del Contratto:
 - a) la facoltà di richiedere all'aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
 - b) la facoltà, di richiedere all'aggiudicatario di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, per una durata pari a 6 mesi alle medesime condizioni e termini contrattuali ed ai sensi dell'art.106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c) la facoltà, di affidare servizi supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ai sensi dell'art.106, comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 3

Durata

1. Il presente Appalto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della sua sottoscrizione o dall'avvio delle attività; il servizio dovrà essere espletato nel rispetto delle tempistiche indicate nel

Capitolato Tecnico, nonché nell'Offerta Tecnica.

2. Nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente comma 1, non siano state rese espletate tutte le attività affidate o non sia stato esaurito l'importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 3, AMA si riserva di prorogare la durata del presente Contratto fino a concorrenza del menzionato importo complessivo massimo di spesa, eventualmente aumentato ai sensi del medesimo articolo 2, comma 5, lettera a).
3. E' vietato il rinnovo tacito del Contratto.

Articolo 4

Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore

1. L'esecuzione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e Livelli di servizio di cui al presente Contratto, al Capitolato Tecnico (Allegato "A") e all'Offerta Tecnica (Allegato "B") da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e Livelli di servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del Contratto e, in ogni caso, ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, anche in materia ambientale, e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica nonché nel Contratto e nel Disciplinare di Gara pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Servizio nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e negli ulteriori Allegati del medesimo Contratto nonché negli ulteriori atti della Procedura di cui in premessa;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità delle prestazioni alle clausole del presente Contratto, al Capitolato Tecnico e alla normativa tutta vigente, anche in materia ambientale;
 - c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMA;
 - e) comunicare tempestivamente ad AMA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione del Contratto, indicando

analiticamente le eventuali variazioni intervenute, ciò anche con riferimento al Responsabile Generale del Contratto;

- f) a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi, le aree e gli impianti di pertinenza di AMA dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei menzionati uffici, impianti e/o aree; modalità e tempi dovranno essere concordati con AMA. Peraltro il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici, gli impianti e le aree di pertinenza di AMA continueranno ad essere utilizzati dal personale di AMA stessa e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
9. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l'espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, ad AMA.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
12. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
13. Il Fornitore si impegna ad eseguire il Servizio nei luoghi indicati da AMA, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico e fermo restando che la prestazione dovrà essere eseguita nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, anche

in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi, degli uffici e degli impianti/aree di AMA.

14. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile.

Articolo 5

Responsabile del Fornitore e Direttore dell'esecuzione

1. Il Fornitore nomina quale "Responsabile Generale del Contratto" il proprio dipendente/dirigente Sig. _____, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMA per la gestione e l'esecuzione del Contratto. Al Responsabile Generale del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA. Il Responsabile Generale del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.

I recapiti del Responsabile Generale del Contratto sono di seguito riportati:

- numero telefono fisso _____ ;
 - indirizzo e-mail _____ e PEC _____.
2. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile Generale del Contratto, dovrà inoltrare ad AMA, almeno a mezzo PEC e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.
3. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell'esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto il Sig. _____, il quale rappresenta l'interfaccia di AMA nei confronti del Fornitore per quanto attiene all'esecuzione del Contratto e svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati nel Capitolato Tecnico (Allegato "A").

I recapiti del Direttore dell'esecuzione sono di seguito riportati:

- numero telefono fisso _____;
- indirizzo e-mail _____.

Articolo 6

Verifiche, controlli ed accettazione

1. Il Servizio e tutte le attività oggetto del Contratto sono sottoposte a verifica e controllo da parte di AMA.
2. Tali verifiche e controlli sono tesi, tra l'altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti, specifiche tecniche, termini e livelli di servizio prescritti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato "A"), nell'Offerta Tecnica (Allegato "B") oltre che ad accertare l'eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 7

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore prende atto, dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il Fornitore dovrà provvedere altresì a:
 - formare ed informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo svolgimento dell'attività svolta, nonché circa le misure di protezione e prevenzione per ridurre o eliminare tali rischi;
 - fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per i rischi connessi all'attività da effettuare, nonché vigilare sul loro utilizzo;
 - vigilare sul rispetto delle misure normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché sulle misure eventualmente concordate con AMA;
 - vigilare che tutte le attrezzature di lavoro siano conformi alle prescrizioni vigenti.
7. E' vietato l'utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza, ovvero sprovvisti dei necessari DPI e del relativo addestramento all'uso.
8. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo

contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.

Articolo 8

Corrispettivi del Servizio

1. Il corrispettivo dovuto da AMA al Fornitore per l’erogazione dei Servizi è determinato con riferimento alla percentuale di sconto indicata nell’Offerta economica (Allegato “C”) da applicarsi ai prezzi posti a base di gara, per i diversi servizi. che deve intendersi qui integralmente trascritta.
2. I corrispettivi determinati ai sensi del precedente comma 1 sono onnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all’espletamento del Servizio e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto, dal Capitolato tecnico e dall’Offerta Tecnica.
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 si riferiscono al Servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e Livelli di servizio di cui al presente Contratto, al Capitolato Tecnico (Allegato “A”) e all’Offerta Tecnica (Allegato “B”).
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nei corrispettivi contrattuali.
5. Lo sconto offerto e, conseguentemente, i corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea per tutta la durata del presente Contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.
6. AMA riconoscerà annualmente al Fornitore l’aggiornamento dei corrispettivi in misura pari al 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell'anno precedente.

7. Il corrispettivo dovuto da AMA S.p.A. al Prestatore, a fronte della corretta esecuzione del servizio di estirpazione sfalcio e diserbo, sono determinati moltiplicando la distanza chilometrica effettivamente resa per il prezzo offerto per ciascuna tipologia di intervento.
8. Limitatamente alle attività di raccolta foglie il corrispettivo AMA S.p.A. al Prestatore, a fronte della corretta esecuzione del servizio, sono determinati moltiplicando la distanza chilometrica per il prezzo offerto in sede di gara riferito al periodo di intervento

Articolo 9

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza mensile posticipata sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza mensile entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel periodo precedente, come dettagliato nella documentazione del Capitolato Tecnico.
3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: *“Scissione dei pagamenti – IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72”* e la stessa dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica: fatturefornitori@pec.amaroma.it e dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), il numero di ordinativo assegnato da AMA riportato all' art. 2 nonché al numero di documento generato dal

sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell'avvenuta prestazione (operazione "Acquisizione Prestazioni) e dovrà essere corredata, pena il mancato pagamento degli importi fatturati, dalla documentazione di cui ai precedenti commi, necessaria ai fini dell'effettuazione da parte di AMA e i controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni inerenti all'importo fatturato a quanto prescritto nel presente contratto, nella specifica tecnica I. Ai fini del corretto invio, questo dovrà avvenire tramite la casella di posta elettronica certificata del Fornitore e riportare nell'oggetto la parola "fattura", l'allegato in formato PDF dovrà contenere una sola fattura; l'allegato in formato PDF dovrà contenere una sola fattura.

4. La Documentazione che il Fornitore dovrà allegare le singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette.
5. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e comunque, a 30 (trenta) giorni dalla data della ricezione della fattura al Protocollo di AMA S.p.A mediante bonifico sul conto corrente indicato dal Fornitore nella Dichiarazione redatta secondo il fac-simile fornito da AMA relativa ai riferimenti del "conto dedicato" in conformità e nel rispetto delle Prestazioni della Legge n.136/2010 (Allegato "F"). Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico.
6. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in

- cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, AMA applicherà quanto disposto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
7. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nel D.Lgs, n. 192/2012. Si precisa che il pagamento effettuato da AMA non potrà essere considerato tardivo nel caso in cui il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 4 sia determinato da errori del Fornitore nella fatturazione e/o nella trasmissione della documentazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 e/o nell'indicazione in fattura dei contenuti di cui al precedente comma 7: in tali ipotesi, pertanto, non troveranno applicazione gli interessi di mora di cui al presente comma ed il Fornitore nulla potrà eccepire o pretendere da AMA, a qualsiasi titolo o ragione con riferimento ai tempi di pagamento.
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere il Servizio e la prestazione delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore.
10. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I. fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in

materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle sole attività effettivamente prestate. Le società componenti il Raggruppamento dovranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolte da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 5 del presente articolo, la descrizione delle attività a cui si riferisce.

11. L' RTI avrà facoltà di scegliere se *i)* il pagamento da parte di AMA dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla retribuzione dei corrispettivi a favore di ciascun mandante in ragione di quanto di spettanza o *ii)* se in alternativa il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore di ciascun componente il Raggruppamento. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del Raggruppamento medesimo. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
12. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
13. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Articolo 10

Penali

1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, al verificarsi degli inadempimenti quanto previsto nel Capitolato Tecnico, troveranno applicazione le penali ivi prescritte e di seguito riportate:
 - a) in caso di inadempienza rispetto agli ordini impartiti dal Direttore di Esecuzione del contratto e/o suoi assistenti in termini di modalità e tempistica, AMA applicherà una penale pari ad euro 300,00 per ogni giorno di ritardo per ciascuna inadempienza non sanata ;
 - b) in caso di mancato raggiungimento delle estensioni chilometriche minime previste giornalmente per le attività di diserbo meccanico rispetto alle tempistiche previste nel piano delle attività, AMA applicherà una penale pari a euro/m 0,130 (zero/130) per ogni metro non svolto;
 - c) in caso di mancato raggiungimento delle estensioni chilometriche minime previste giornalmente per le attività di diserbo con prodotti fitoregolatori della crescita rispetto alle tempistiche previste nel piano delle attività, AMA applicherà una penale pari ad euro 70,00 (settanta/00) per ogni chilometro;
 - d) in caso di mancato raggiungimento delle estensioni chilometriche minime previste mensilmente per le attività di raccolta foglie rispetto alle tempistiche previste nel piano delle attività, AMA applicherà una penale pari ad euro/km 500,00 (cinquecento/00) per il periodo A, euro/km 250,00 (duecentocinquanta/00) per il periodo B, euro/km 90,00 (novanta/00) per il periodo C;
 - e) in caso di ritardo nell'espletamento del servizio rispetto agli orari previsti nel piano delle attività concordato con il Direttore di Esecuzione del con per ciascuna tipologia di attività, AMA applicherà una penale pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di ritardo di ciascuna squadra;
 - f) in caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento su richiesta del Direttore di Esecuzione del contratto e/o suoi assistenti per ciascuna tipologia di attività, AMA applicherà una penale pari ad euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo;

- g) in caso di mancata rimozione e/ o presenza del materiale di risulta provenienti dalle attività di diserbo sulle superfici di intervento, AMA applicherà una penale pari al 20% del corrispettivo dovuto per singolo intervento per ogni contestazione;
- h) in caso di presenza di foglie e/o rifiuti sulla superficie di intervento, AMA applicherà una penale pari al 20% del corrispettivo dovuto per singolo intervento per ogni contestazione;
- i) in caso di violazione degli obblighi delle disposizioni e normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell'ambiente durante l'esecuzione del servizio, AMA applicherà una penale pari ad euro 1.00,00 (mille/00) ;
- j) in caso di ritardo della rendicontazione dei dati richiesti con la tempistica prevista nel Capitolato Tecnico AMA applicherà una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo;
- k) in caso di impiego di personale regolarmente assunto ma non presente nell'elenco fornito ovvero per mancata comunicazione di sostituzione/integrazione del personale utilizzato per l'espletamento del servizio, AMA applicherà una penale pari ad euro 300,00 (trecento/00) per addetto/giorno;
- l) in caso di impiego di mezzi non indicati nell'elenco fornito e privo di autorizzazione ovvero per mancata comunicazione di sostituzione /integrazione dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio ovvero non conformi alle prescrizioni minime richieste dal Capitolato Tecnico, AMA applicherà una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per mezzo/giorno;
- m) in caso di mancato conferimento del materiale raccolto presso le sedi indicate nel presente Capitolato e/o comunicato dal Direttore di Esecuzione del Contratto rispetto alla tempistica prevista, AMA applicherà una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo;
- n) in caso di ritardo nella presentazione della documentazione richiesta al Prestatore in corso di esecuzione dell'Appalto riepilogata all'art.11 del Capitolato Tecnico rispetto al termine previsto,

AMA applicherà una penale pari ad euro 300,00 (trecento/00) per ogni documentazione mancante e per ogni giorno di ritardo;

- o) in caso di mancato funzionamento del sistema di tracciamento ovvero carenza dei dati richiesti rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, AMA applicherà una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di indisponibilità.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
 3. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
 4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
 5. AMA qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3, potrà risolvere di diritto il presente contratto ed agire per il risarcimento del danno.
 6. Il Fornitore prende atto che, in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 13.

Articolo 11

Cauzione

1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva in favore di AMA per un importo di Euro _____ (_____/00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al Bando di Gara ed al Disciplinare.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, La garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste

nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 12

Riservatezza

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
 - a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
 - b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle

prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare ed appalti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza.

Articolo 13

Risoluzione

1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da AMA per porre fine all'inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nei casi di mancato rispetto di quanto prescritto dal Capitolato Tecnico, nonché delle prescrizioni di cui agli articoli 4 (Condizioni del Servizio e obbligazioni generali del Fornitore), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 16 (Brevetti industriali e diritti di autore), 17 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 18 (Subappalto), 22 (Trasparenza), 23 (Tracciabilità dei flussi

- finanziari), 25 (Obblighi legati ai Protocollo di Integrità del Gruppo Roma Capitale e degli enti del Gruppo Roma Capitale ed il Protocollo di Legalità), 26 (Codice etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di AMA di procedere all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

Articolo 14

Recesso

1. AMA ha diritto, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r., nei casi di:
- a) giusta causa,
 - b) mancato rinnovo da parte di Roma Capitale dell'affidamento del servizio ad AMA;
 - c) mutamenti di carattere organizzativo di AMA, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici, impianti o sedi, ivi compresi i Cimiteri Capitolini;
 - d) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto

avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore e salvo che la prosecuzione dell'esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;

ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA delle attività effettivamente eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna fin da ora a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di AMA.
5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant'altro previsto dall'articolo 109, commi 1 e 2 relativamente ai contratti di servizi.

Articolo 15

Sicurezza, danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, ivi inclusi i danni da inquinamento, derivante e/o connesso, causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell'eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato, con primario istituto assicurativo, una adeguata copertura assicurativa per l'intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità professionale del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell'esecuzione del Servizio, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del presente Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto

dall'articolo 1901 del Codice Civile e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per AMA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da AMA.
5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 16

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

Articolo 17

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 18

Subappalto

1. *(da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta)* Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[ovvero]

(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta e unicamente per le attività indicate all'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 3, l'esecuzione delle seguenti attività:

_____, ad i soggetti indicati in sede di Procedura ai sensi dell'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.

2. L'eventuale affidamento in subappalto dell'esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l'esecuzione di tutte le

attività contrattualmente previste.

3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di AMA della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
6. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
7. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

Articolo 19

Foro competente

1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di

esclusiva competenza del Foro di Roma, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

Articolo 20

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet www.amaroma.it, nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 21

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; in caso d'uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 22

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara, con riferimento alla Gara, di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e

gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di AMA S.p.A. di incamerare la cauzione prestata.

Articolo 23

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale

subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.

5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs.50/2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: *(i)* di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e *(ii)* di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Articolo 24

Condizioni risolutive espresse

1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a. qualora fosse accertata la non sussistenza di uno o più dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l'aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;

- b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
 - f. al verificarsi di una qualsiasi delle cause di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e, in particolare, all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intenderà risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.

Articolo 25

Obblighi legati al Protocollo di Integrità di Roma Capitale e degli Enti del Gruppo Roma Capitale e al Protocollo di Legalità

1. AMA si impegna inoltre a rispettare quanto disposto nel Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati e nel Patto di integrità, entrambi allegati al presente Contratto, ed in particolare gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi.
2. Il Fornitore si obbliga al rispetto del Patto di Integrità.
3. In caso di mancato rispetto del Patto di Integrità il contratto sarà risolto e l'aggiudicazione revocata.

4. In qualsiasi ipotesi di revoca dell'autorizzazione del subcontracto, AMA applicherà al Fornitore una penale di importo pari al 10% del valore del medesimo subcontracto, fatto salvo il diritto al maggior danno di cui al precedente comma 4.
5. il 21 luglio 2011 tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale, ed in particolare gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi c.d. "sensibili".
6. In riferimento all'esecuzione del presente Contratto, il Prestatore si obbliga fin da ora a comunicare ad AMA l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e, comunque, l'elenco di tutte le imprese alle quali intende affidare attività rientranti tra le forniture e/o i servizi c.d. "sensibili", ai sensi del Protocollo di Intesa del 21 luglio 2011. Il Prestatore si obbliga, altresì, a comunicare ad AMA ogni eventuale variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsivoglia motivo.
7. Il Prestatore prende atto, fin da ora, dell'obbligo previsto a carico di AMA di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese coinvolte dal Prestatore a vario titolo nell'esecuzione di attività e prestazioni attinenti all'esecuzione del presente Contratto, ai sensi del menzionato Protocollo di Intesa. Il Prestatore prende, altresì, atto che il menzionato obbligo di informativa al Prefetto posto a carico di AMA è teso a consentire le necessarie verifiche antimafia.
8. Nel caso in cui AMA, anche per il tramite di Roma Capitale, dovesse ricevere dal Prefetto informative interdittive ai sensi del Protocollo di legalità, potrà negare ovvero revocare l'autorizzazione alla stipula da parte del Prestatore di contratti di subappalto o, più in generale, di subcontracti, nonché risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di ogni danno subito.
9. Il Prestatore accetta e si impegna a rispettare tutte le clausole contenute nel Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, Allegato "E".

10. In qualsiasi ipotesi di revoca dell'autorizzazione del subcontracto, AMA applicherà al Prestatore una penale di importo pari al 10% del valore del medesimo subcontracto, fatto salvo il diritto al maggior danno di cui al precedente comma 4.

Articolo 26

Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Codice di Comportamento, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs n. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, pubblicato sul sito istituzionale di AMA. Il fornitore si impegna a rispettare l'insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 27

Clausola finale

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere

provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima AMA si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

AMA S.p.A.

IL FORNITORE

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 2 (Oggetto); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni del Servizio ed obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 5 (Responsabile del

Fornitore e Direttore dell'esecuzione); Articolo 6 (Verifiche, controlli ed accettazione); Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 8 (Corrispettivi del Servizio); Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Cauzione); Articolo 12 (Riservatezza); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 16 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 17 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito); Articolo 18 (Subappalto); Articolo 19 (Foro competente), Articolo 20 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 21 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 22 (Trasparenza); Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 24 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 25 (Obblighi legati al Protocollo di Integrità di Roma Capitale e degli Enti del Gruppo Roma Capitale e obblighi legati al protocollo di Legalità); 26 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione); Articolo 27 (Clausola finale).

IL FORNITORE

ALLEGATI

ALLEGATO “**A**” – Capitolato Tecnico;

ALLEGATO “**B**” – Offerta Tecnica;

ALLEGATO “**C**” - Offerta Economica;

ALLEGATO “**D**” – Protocollo di Integrità;

ALLEGATO “**E**” – Protocollo di Legalità;

ALLEGATO “**F**” – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza;

ALLEGATO “**G**” – Modulo per la tracciabilità dei flussi – Legge n.136.